

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art. 70 comma 5, secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art.8 comma 6 della L. 5 giugno 2003 n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie";

RICHIAMATA

l'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs 59/2010;

VISTO

l'accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani, del 16 luglio 2015;

RICHIAMATA ALTRESÌ

la D.G.R. 13 giugno 2016 n. X/5296 "Recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015, recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici";

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di bilancio 2019) e in particolare:

- l'art. 1 comma 686, che interviene di fatto abrogando l'art. 70 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- l'art. 7 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. F-bis);
- l'art. 16 che aggiunge un nuovo comma 4 bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili;

VISTI

- la L.R. n 73 del 16/12/1989 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo" e la legge quadro per l'artigianato n. 443 dell'8/8/1985;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle Leggi in materia di commercio e fiere";
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. X/730 del 23 giugno 2015 "Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica" e il D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170;
- la D.G.R. del 14 dicembre 2020 n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della D.G.R. 6 luglio 2022, n. 3338 e della D.G.R. 13 giugno 2016, n. 5296;
- l'allegato A alla D.G.R. del 14 dicembre 2020, n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n.6 e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree

pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

- le linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020

- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, canone mercatale e relative tariffe, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/02/2021;

- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105/2022 del 20/01/2023

RILEVATO CHE

sono in scadenza le concessioni delle seguenti aree pubbliche destinate all'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici:

UBICAZIONE

PIAZZA BONARDI, 1/A

VIA TOBAGI, ANGOLO VIA ROSSA

VIA TIEPOLO (EX ACQUEDOTTO)

MQ.

12

CHIOSCO 36 + AREA EST. COMPLESSIVI 74,75

FOGLIO 2, MAPPALE 550

CONSIDERATO CHE

si rende necessario procedere all'indizione della procedura per l'assegnazione delle suddette aree pubbliche, ai fini dell'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici.

DATO ATTO CHE

a tal fine occorre procedere all'approvazione del "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI" (allegato)

RILEVATO

che la procedura di selezione per l'assegnazione dei posteggi vacanti su aree pubbliche avviene tramite Pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Pioltello (www.comune.pioltello.mi.it) del relativo Bando e tramite l'invio alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

DATO ATTO

della necessità di approvare il relativo Bando per l'assegnazione dei posteggi vacanti, in accordo alle Linee guida di Regione Lombardia (DGR n. 4054/2020 e disposizioni attuative)

CONSIDERATO CHE

le domande per l'assegnazione della concessione oggetto della selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione stessa, esclusivamente tramite procedura telematica accessibile dal portale www.impresainungiorno.gov.it o accedendo al sito web del Comune di Pioltello all'indirizzo www.comune.pioltello.mi.it **entro il termine perentorio di n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del Bando stesso.**

VISTI

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle Leggi in materia di commercio e fiere";

- la D.G.R. del 14 dicembre 2020 n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della D.G.R. 6 luglio 2022, n. 3338 e della D.G.R. 13 giugno 2016, n. 5296;

- l'allegato A alla D.G.R. del 14 dicembre 2020, n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n.6 e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 04/12/2023 da Francesca Trucco - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.

- le linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020

- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, canone mercatale e relative tariffe, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/02/2021;

- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105/2022 del 20/01/2023

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1)di approvare, quale parte integrante e sostanziale, l'allegato "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI"

2)di approvare l'invio, in modalità esclusivamente telematica, delle domande mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it alla voce "Domanda di partecipazione al bando per la concessione di posteggio;

3)di pubblicare il suddetto Bando all'Albo pretorio del Comune di Pioltello, nonché sul sito comunale all'indirizzo <https://www.comune.pioltello.mi.it> ;

4)di inviare il Bando in oggetto alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei termini previsti dalla vigente normativa;

5)di rilasciare parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ALLEGATO

- "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI"



Servizi Alla Persona, Alla Comunità, Alle Imprese E Sviluppo Del Territorio
Servizi al commercio locale

DETERMINAZIONE N.919 DEL 04/12/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE
PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI
E PERIODICI.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 7 Giugno 2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 7 Giugno 2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 06 luglio 2023 è stato approvato il piano esecutivo di gestione - PEG per l'anno 2023 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art. 70 comma 5, secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art.8 comma 6 della L. 5 giugno 2003 n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie";

RICHIAMATA

l'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs 59/2010;

VISTO

l'accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani, del 16 luglio 2015;

RICHIAMATA ALTRESÌ

la D.G.R. 13 giugno 2016 n. X/5296 "Recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015, recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici";

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di bilancio 2019) e in particolare:

- l'art. 1 comma 686, che interviene di fatto abrogando l'art. 70 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- l'art. 7 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. F-bis);
- l'art. 16 che aggiunge un nuovo comma 4 bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili;

VISTI

- la L.R. n 73 del 16/12/1989 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo" e la legge quadro per l'artigianato n. 443 dell'8/8/1985;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 04/12/2023 da Francesca Trucco - Pioltello.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle Leggi in materia di commercio e fiere";
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. X/730 del 23 giugno 2015 "Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica" e il D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170;
- la D.G.R. del 14 dicembre 2020 n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della D.G.R. 6 luglio 2022, n. 3338 e della D.G.R. 13 giugno 2016, n. 5296;
- l'allegato A alla D.G.R. del 14 dicembre 2020, n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n.6 e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
- le linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, canone mercatale e relative tariffe, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/02/2021;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105/2022 del 20/01/2023

RILEVATO CHE

sono in scadenza le concessioni delle seguenti aree pubbliche destinate all'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici:

UBICAZIONE

PIAZZA BONARDI,1/A

VIA TOBAGI, ANGOLO VIA ROSSA

VIA TIEPOLO (EX ACQUEDOTTO)

MQ.

12

CHIOSCO 36 + AREA EST. COMPLESSIVI 74,75

FOGLIO 2, MAPPALE 550

CONSIDERATO CHE

si rende necessario procedere all'indizione della procedura per l'assegnazione delle suddette aree pubbliche, ai fini dell'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici.

DATO ATTO CHE

a tal fine occorre procedere all'approvazione del "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI" (allegato)

RILEVATO

che la procedura di selezione per l'assegnazione dei posteggi vacanti su aree pubbliche avviene tramite Pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Pioltello (www.comune.pioltello.mi.it) del relativo Bando e tramite l'invio alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

DATO ATTO

della necessità di approvare il relativo Bando per l'assegnazione dei posteggi vacanti, in accordo alle Linee guida di Regione Lombardia (DGR n. 4054/2020 e disposizioni attuative)

CONSIDERATO CHE

le domande per l'assegnazione della concessione oggetto della selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione stessa, esclusivamente

tramite procedura telematica accessibile dal portale www.impresainungiorno.gov.it o accedendo al sito web del Comune di Pioltello all'indirizzo www.comune.pioltello.mi.it **entro il termine perentorio di n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del Bando stesso.**

VISTI

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle Leggi in materia di commercio e fiere";
- la D.G.R. del 14 dicembre 2020 n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della D.G.R. 6 luglio 2022, n. 3338 e della D.G.R. 13 giugno 2016, n. 5296;
- l'allegato A alla D.G.R. del 14 dicembre 2020, n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n.6 e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
- le linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, canone mercatale e relative tariffe, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/02/2021;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105/2022 del 20/01/2023

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1)di approvare, quale parte integrante e sostanziale, l'allegato "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI"
- 2)di approvare l'invio, in modalità esclusivamente telematica, delle domande mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it alla voce "Domanda di partecipazione al bando per la concessione di posteggio;
- 3)di pubblicare il suddetto Bando all'Albo pretorio del Comune di Pioltello, nonché sul sito comunale all'indirizzo <https://www.comune.pioltello.mi.it> ;
- 4)di inviare il Bando in oggetto alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei termini previsti dalla vigente normativa;
- 5)di rilasciare parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ALLEGATO

- "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI"

Pioltello, 04/12/2023

IL DIRIGENTE
ROSELLA BARNESCHI / InfoCert S.p.A.
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art. 70 comma 5, secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art.8 comma 6 della L. 5 giugno 2003 n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie";

RICHIAMATA

l'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs 59/2010;

VISTO

l'accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani, del 16 luglio 2015;

RICHIAMATA ALTRESI'

la D.G.R. 13 giugno 2016 n. X/5296 "Recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015, recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici";

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di bilancio 2019) e in particolare:

- l'art. 1 comma 686, che interviene di fatto abrogando l'art. 70 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- l'art. 7 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. F-bis);
- l'art. 16 che aggiunge un nuovo comma 4 bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili;

VISTI

- la L.R. n 73 del 16/12/1989 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo" e la legge quadro per l'artigianato n. 443 dell'8/8/1985;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle Leggi in materia di commercio e fiere";
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. X/730 del 23 giugno 2015 "Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica" e il D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170;
- la D.G.R. del 14 dicembre 2020 n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della D.G.R. 6 luglio 2022, n. 3338 e della D.G.R. 13 giugno 2016, n. 5296;

- l'allegato A alla D.G.R. del 14 dicembre 2020, n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n.6 e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
- le linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, canone mercatale e relative tariffe, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/02/2021;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105/2022 del 20/01/2023

SI RENDE NOTO CHE

è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle seguenti aree pubbliche, ai fini dell'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici. La procedura di selezione è limitata alla specifica attività cui risulta destinata l'area pubblica sulla base della concessione in scadenza, esercitata a titolo esclusivo.

UBICAZIONE

PIAZZA BONARDI,1/A
VIA TOBAGI, ANGOLO VIA ROSSA
VIA TIEPOLO (EX ACQUEDOTTO)

MQ.

12
CHIOSCO 36 + AREA EST. COMPLESSIVI 74,75
FOGLIO 2, MAPPALE 550

SI SPECIFICA

1. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione per l'esercizio dell'attività di rivendita quotidiani e periodici su aree pubbliche avrà durata di anni 5.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Le concessioni sono assegnate in relazione a ogni singola area pubblica, come sopra descritta, mediante la formazione di una graduatoria per ogni singola area pubblica messa a bando.
2. Sono messe a bando le concessioni di aree pubbliche adibite all'esercizio dell'attività di rivendita di riviste, quotidiani e periodici in scadenza, esistenti al momento della pubblicazione del presente bando.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

La redazione della graduatoria è effettuata esclusivamente sulla scorta delle seguenti priorità:

a1) **anzianità dell'esercizio dell'impresa**, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva per la medesima attività per la quale è stata presentata domanda di selezione; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**

anzianità di iscrizione maggiore ai 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60**

a2) **anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione**. Si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[e stampato il giorno 04/12/2023 da Francesca Trucco - Pioltello.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

presentazione della domanda. Il punteggio di cui alla presente lettera viene attribuito esclusivamente al soggetto che ha mantenuto la titolarità della concessione dal momento della presentazione della sua domanda sino alla scadenza dei termini previsti dal presente bando per la presentazione delle domande;

b) si attribuisce punteggio pari a **3 punti** all'impresa che presenti certificato di regolarità contributiva (DURC)

2. A parità di punteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda

4.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1.Possono partecipare alla selezione le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici previsti dalla normativa di settore vigente.

5.PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1.Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, **esclusivamente tramite procedura telematica** accessibile dal portale [impresainungiorno](http://impresainungiorno.gov.it) all'indirizzo web www.impresainungiorno.gov.it

L'utente dovrà registrarsi preventivamente al portale www.impresainungiorno.gov.it e procedere all'inserimento del procedimento da ricercare alla seguente voce:

Commercio, turismo e servizi/Commercio/Commercio su aree pubbliche/Domanda di assegnazione concessioni per il commercio su aree pubbliche

Per la presentazione della domanda è previsto il versamento dei diritti di istruttoria SUAP pari a € 38,00 come previsto dalla Deliberazione del Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente n. 75 del 18/05/2016, così come adeguate all'indice ISTAT FOI 2023 con Deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 20/03/2023, tramite bollettino postale c/c 56134208 intestato COMUNE DI PIOTTELLO causale ISTRUTTORIA DOMANDA ASSEGNAZIONE CONCESSIONE

2.Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando sull'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del Bando stesso

3.Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro

4.E' consentito presentare più domande, fatta salva la destinazione d'uso della singola area pubblica.

6.CONTENUTO DELLA DOMANDA

1.La domanda deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente
- codice fiscale e partita iva
- numero e data di iscrizione nel registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (se già effettuata)
- indicazione dell'area pubblica a cui la domanda si riferisce
- estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione in scadenza (se possedute)
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali del titolare ovvero del Legale Rappresentante e di eventuali soci, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii.
- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

2.Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 04/12/2023 da Francesca Trucco - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- copia del documento di identità solo nel caso di conferimento di procura per la firma ad altro soggetto (intermediario esclusivo o non esclusivo)
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

3. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

7.CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non è sanabile comporta l'esclusione dal concorso:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando
- l'omissione della firma digitale
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività da parte del titolare dell'impresa individuale/Legale Rappresentante della società
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per le attività del settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita, in possesso dei requisiti
- la mancata allegazione della copia dei documenti di cui al paragrafo 6, comma 2
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente
- la mancata indicazione del posteggio di cui si richiede l'assegnazione, con la specificazione merceologica
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello presente sulla piattaforma www.impresainungiorno.gov.it
- il mancato pagamento dei diritti di istruttoria

8.GRADUATORIA

1. La graduatoria per ogni singola area pubblica di cui al presente bando è pubblicata presso l'albo pretorio del Comune entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande

2. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato il medesimo giorno

3. La concessione di area pubblica per l'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata in applicazione della graduatoria, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima

4. La concessione di area pubblica per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici si riferisce anche all'eventuale svolgimento di tutte le attività indicate dall'art. 2 comma 3 del D.C.R. N. X/730 del 23/06/2015

5. Il Canone di concessione viene determinato nell'atto di concessione in base e tariffa, cui l'occupazione di suolo pubblico è assoggettata

6. L'amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciari con quelli che seguono nella graduatoria definitiva, secondo l'ordine della stessa.

9.DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nel caso in cui la nuova concessione non venga rilasciata entro la scadenza prevista, l'operatore che risulta aggiudicatario nella graduatoria definitiva pubblicata dal Comune, potrà svolgere l'attività sull'area pubblica oggetto della domanda dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva

10. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente

2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comune.pioltello.mi.it) e in Amministrazione trasparente, sezione bandi di gara ed inviato, ai sensi del paragrafo 3,2 comma 6 della DGR 27/06/2016 n. 5345 alle Associazioni di categoria



Servizi Alla Persona, Alla Comunità, Alle Imprese E Sviluppo Del Territorio
Servizi al commercio locale

DETERMINAZIONE N.919 DEL 04/12/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE
PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI
E PERIODICI.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 7 Giugno 2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 7 Giugno 2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 06 luglio 2023 è stato approvato il piano esecutivo di gestione - PEG per l'anno 2023 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art. 70 comma 5, secondo cui "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art.8 comma 6 della L. 5 giugno 2003 n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie";

RICHIAMATA

l'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs 59/2010;

VISTO

l'accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani, del 16 luglio 2015;

RICHIAMATA ALTRESÌ

la D.G.R. 13 giugno 2016 n. X/5296 "Recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015, recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici";

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di bilancio 2019) e in particolare:

- l'art. 1 comma 686, che interviene di fatto abrogando l'art. 70 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- l'art. 7 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. F-bis);
- l'art. 16 che aggiunge un nuovo comma 4 bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili;

VISTI

- la L.R. n 73 del 16/12/1989 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo" e la legge quadro per l'artigianato n. 443 dell'8/8/1985;

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da ROSELLA BARNESCHI e stampato il giorno 04/12/2023 da Francesca Trucco - Pioltello.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo Unico delle Leggi in materia di commercio e fiere”;
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. X/730 del 23 giugno 2015 “Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica” e il D.Lgs 24 aprile 2001, n. 170;
- la D.G.R. del 14 dicembre 2020 n. 4054 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell’esercizio di attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della D.G.R. 6 luglio 2022, n. 3338 e della D.G.R. 13 giugno 2016, n. 5296;
- l’allegato A alla D.G.R. del 14 dicembre 2020, n. 4054 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n.6 e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
- le linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, canone mercatale e relative tariffe, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/02/2021;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105/2022 del 20/01/2023

RILEVATO CHE

sono in scadenza le concessioni delle seguenti aree pubbliche destinate all’esercizio dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici:

UBICAZIONE

PIAZZA BONARDI,1/A

VIA TOBAGI, ANGOLO VIA ROSSA

VIA TIEPOLO (EX ACQUEDOTTO)

MQ.

12

CHIOSCO 36 + AREA EST. COMPLESSIVI 74,75

FOGLIO 2, MAPPALE 550

CONSIDERATO CHE

si rende necessario procedere all’indizione della procedura per l’assegnazione delle suddette aree pubbliche, ai fini dell’esercizio dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici.

DATO ATTO CHE

a tal fine occorre procedere all’approvazione del “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE PUBBLICHE, AI FINI DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI” (allegato)

RILEVATO

che la procedura di selezione per l’assegnazione dei posteggi vacanti su aree pubbliche avviene tramite Pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Pioltello (www.comune.pioltello.mi.it) del relativo Bando e tramite l’invio alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

DATO ATTO

della necessità di approvare il relativo Bando per l’assegnazione dei posteggi vacanti, in accordo alle Linee guida di Regione Lombardia (DGR n. 4054/2020 e disposizioni attuative)

CONSIDERATO CHE

le domande per l’assegnazione della concessione oggetto della selezione, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione stessa, esclusivamente

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da ROSELLA BARNESCHI e stampato il giorno 04/12/2023 da Francesca Trucco - Pioltello.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

tramite procedura telematica accessibile dal portale www.impresainungiorno.gov.it o accedendo al sito web del Comune di Pioltello all'indirizzo www.comune.pioltello.mi.it **entro il termine perentorio di n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del Bando stesso.**

VISTI

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle Leggi in materia di commercio e fiere";
- la D.G.R. del 14 dicembre 2020 n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli artt. 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della D.G.R. 6 luglio 2022, n. 3338 e della D.G.R. 13 giugno 2016, n. 5296;
- l'allegato A alla D.G.R. del 14 dicembre 2020, n. 4054 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della L.R. 2 febbraio 2010, n.6 e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici.
- le linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria, canone mercatale e relative tariffe, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/02/2021;
- il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105/2022 del 20/01/2023

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1)di approvare, quale parte integrante e sostanziale, l'allegato "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI"
- 2)di approvare l'invio, in modalità esclusivamente telematica, delle domande mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it alla voce "Domanda di partecipazione al bando per la concessione di posteggio;
- 3)di pubblicare il suddetto Bando all'Albo pretorio del Comune di Pioltello, nonché sul sito comunale all'indirizzo <https://www.comune.pioltello.mi.it> ;
- 4)di inviare il Bando in oggetto alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei termini previsti dalla vigente normativa;
- 5)di rilasciare parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ALLEGATO

- "BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AREE PUBBLICHE, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI"

Pioltello, 04/12/2023

IL DIRIGENTE
ROSELLA BARNESCHI / InfoCert S.p.A.
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)